COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa/Sezione Lavoro – Arcucci Antonio c/Comune di Pisa – Liquidazione spese processuali come da sentenza n. 291/2017 – importo € 3.690,80 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (124c15)

Soggetti creditori:
Arcucci Antonio nato a Pisa il 1/1/1968 - C.F.: RCCNTN68A01G702D
Residente in Pisa Via Taddei n. 15 PI IBAN: IT95T0100514000000000001326;

Importo complessivo del debito: € 3690,80=

di cui:	€	2.500,00=	competenze
	€	375,00=	rimborso spese gen.
	€	115,00=	cap 4%
	€	657,80=	IVA 22%
	€	43,00=	spese non imponibili

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Con atto notificato in data 24/12/2015, il sig. Antonio Arcucci, dipendente del Comune di Pisa con la qualifica di esecutore B3 presso la Direzione DD11 Cultura e turismo Coordinamento interventi del litorale, ha impugnato due sanzioni disciplinari irrogate dal Dirigente ing. M. Aiello, costituite dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni nonché, dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno.
- Con sentenza n. 291/2017, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso del sig. Arcucci condannando l'Ente al pagamento delle spese legali liquidate in € 3.690,80=, somma comprensiva di IVA e accessori.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

x non si ravvisano profili di responsabilità;
si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:
_____
_____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
- sentenza del Tribunale di Pisa n. 291/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 17/11/2017

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

fg C:\Documenti\DEBITI FUORI BILANCIO\Dichiarazione sussistenza d.b.f.

TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g. **1403/2015** promossa da:

ANTONIO ARCUCCI (C.F. RCCNTN68A01G702D), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA VIZZA

RICORRENTE

contro

COMUNE DI PISA (C.F. 00341620508), con il patrocinio dell'avv. SUSANNA CAPONI, dell'avv. GLORIA LAZZERI e dell'avv. GIUSEPPINA GIGLIOTTI

CONVENUTO

All'udienza del 15/11/17 davanti al Giudice dott. Franco Piragine, compaiono per parte ricorrente l'avv. Vizza e per parte convenuta l'avv. Lazzeri.

Il Giudice

-invita i procuratori a procedere alla discussione orale.

Esaurita la discussione orale, i procuratori concludono come in atti.

All'esito di camera di consiglio, ed allontanatesi le parti,

Il Giudice

-pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Firmato Da: PIRAGINE FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7dbe

Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)

ANTONIO ARCUCCI, dipendente comunale quale esecutore amministrativo contabile, cat. B1, impugna le seguenti sanzioni disciplinari:

-prot. n. 14629 per aver omesso il pagamento della fattura della società Adecco, relativa alla fornitura di personale per l'accensione dei lumini per la cd. Luminara, manifestazione storica della quale lo stesso ricorrente si occupava (due giorni di sospensione);

-prot. 14628 per assenza ingiustificata dal servizio il 24/12/14 (un giorno di sospensione).

Quanto alla prima sanzione, deduce che la liquidazione delle fatture non rientrava tra i suoi compiti, e comunque sostiene di aver tempestivamente trasmesso la fattura della Adecco, a lui pervenuta, alla collega competente per la liquidazione; eccepisce inoltre il mutamento della contestazione, poiché nella lettera con cui era stata irrogata la sanzione il Comune aveva fatto riferimento alla circostanza, mai contestata, che il lavoratore era stato sollecitato a provvedere alla liquidazione da una collega.

Quanto alla seconda sanzione, deduce che il giorno 23/12/14 non aveva potuto presentare la richiesta di ferie al dirigente ing. Michele Aiello perché questi non era in servizio; allega inoltre che fin dal 2/12/14 aveva indicato i giorni in cui intendeva godere delle ferie (tra i quali quello di cui alla sanzione), e che secondo la prassi interna i suoi *desiderata* avrebbero dovuto essere trasmessi al responsabile (o al dirigente) dai colleghi addetti, salva la successiva richiesta formale di ferie al rientro dal servizio (richiesta per l'appunto effettuata dal ricorrente il 29/12/14).

Infine, in ricorso si sostiene l'eccessività delle sanzioni rispetto alle previsioni del codice disciplinare.

Il COMUNE DI PISA controdeduce assumendo l'infondatezza del ricorso per varie ragioni, e ne chiede il rigetto.

La domanda è fondata quanto alla prima sanzione.

Firmato Da: PIRAGINE FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7abb

Dall'istruttoria orale è infatti emerso che non era il ricorrente ad occuparsi della liquidazione delle fatture:

-teste Cecchi: "[...] *posso dire che all'epoca dei fatti le persone che si occupavano della liquidazione delle fatture erano la Benedetti il Puccetti e la sottoscritta [...] preciso che il ricorrente non si occupava della liquidazione delle fatture*";

-teste Benedetti: "[...] *in quel momento l'addetta alle liquidazioni era la Cecchi*";

-teste Puccetti: "[...] *ricordo che era la Cecchi ad occuparsi delle liquidazioni delle fatture*";

-teste Minchielli: "[...] *ricordo che l'addetta alla liquidazione fatture era la Cecchi*".

Non solo: il ricorrente ha documentato di aver immediatamente trasmesso la fattura alla collega Cecchi (addetta alla liquidazione) dopo averla ricevuta dalla Adecco (doc. 7 ric., mail 15/7/14 da Arcucci a Cecchi), attivandosi dunque in modo diligente.

E' vero poi che l'Arcucci si occupava delle manifestazioni storiche e teneva i rapporti con la Adecco, ma ciò non significa che egli dovesse curare tutti gli aspetti relativi a tali rapporti.

Il fatto contestato, dunque, non sussiste.

Ad opposte conclusioni occorre invece giungere quanto alla seconda sanzione.

E' pacifico che il ricorrente il 24/12/14 non si sia presentato al lavoro, senza aver richiesto le ferie al dirigente e senza che questi gliele avesse autorizzate.

Ed è ovvio che l'indicazione preventiva dei giorni in cui ciascun lavoratore ha programmato le ferie non equivale alla richiesta di goderne.

Quanto al fatto che il giorno in cui il ricorrente si era recato dal dirigente per sottoporgli la richiesta di ferie questi fosse assente, trattasi di circostanza che non giustifica la condotta addebitata.

Anzi, il fatto stesso che il ricorrente si fosse premurato di portare alla firma del dirigente la richiesta di ferie, smentisce l'allegazione relativa all'esistenza della prassi consolidata secondo cui dopo l'invio dei *desiderata* la richiesta formale di ferie poteva essere inoltrata al rientro dal servizio.

Si veda poi l'esito dell'istruttoria orale sul punto:

Firmato Da: PIRAGINE FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7abe

-teste Daole: "[...] *quando non ero ancora dirigente e volevo chiedere le ferie, compilavo la relativa richiesta che veniva vistata dal dirigente e poi trasmessa all'ufficio del personale*";

-teste Spilli: "[...] *nel corso della mia carriera ho sempre chiesto le ferie in anticipo al dirigente e solo dopo che venivano autorizzate, la richiesta veniva inoltrata all'ufficio personale. A quanto mi risulta tutti hanno sempre fatto così negli uffici in cui ho lavorato. Poteva capitare che in caso di imprevisti eccezionali telefonassimo direttamente al dirigente o al funzionario responsabile, lo stesso giorno in cui intendevamo chiedere le ferie*";

-teste Majoli: "[...] *ho sempre presentato la richiesta di ferie al dirigente e dopo l'autorizzazione di quest'ultimo la richiesta veniva poi inoltrata all'ufficio del personale. Durante la mia carriera ho lavorato in quattro o cinque uffici e mi sono sempre comportata come ho già detto. In caso di impedimenti improvvisi, si deve telefonare al dirigente, o comunque al funzionario responsabile, per chiedere le ferie*";

-teste Cecchi: "[...] *nei periodi di Natale e Pasqua il dirigente richiede un programma di ferie, e infatti io, in occasione del Natale 2014, trasmisi a tutti i dipendenti una mail affinché tutti potessero indicare il periodo di ferie che intendevano richiedere. Una volta ricevute le risposte da tutti, sottoposi il programma al dirigente il quale non fece alcuna osservazione. Successivamente, vennero presentate le richieste di ferie per la controfirma da parte del dirigente. Nei periodi normali dell'anno il dipendente presenta la richiesta di ferie che viene poi firmata dal dirigente*" (merita una sottolineatura l'inciso "*vennero presentate le richieste di ferie per la controfirma da parte del dirigente*", da cui si ricava che il solo a non presentare la richiesta di ferie fu proprio il ricorrente);

-teste Benedetti. "[...] *posso dire che quando lavoravo all'ufficio Manif. Storiche presentavo la richiesta di ferie al dirigente Aiello per l'autorizzazione e poi la pratica veniva inoltrata all'ufficio personale. Poteva anche succedere che presentassi la richiesta alla Cecchi che aveva rapporti più diretti con l'ingegnere Aiello e poi lei la consegnava a quest'ultimo. Io ho sempre fatto così in tutta la mia carriera*;

Firmato Da: PIRAGINE FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7ebe

La teste Benedetti ha soggiunto: "*In caso di imprevisti, è capitato che abbia telefonato in ufficio la mattina stessa chiedendo un giorno di ferie, parlando con l'ingegnere Aiello o se lui non c'era o era occupato, parlando con un collega perché riferisse al dirigente*".

Nel caso di specie, consta (teste Coscia) che il ricorrente il 23/12/14 disse alla collega Falbo che "[...] *stava andando a portare la richiesta ferie all'ingegnere Aiello*".

Non consta però né che la Falbo avesse qualche relazione con l'ufficio del dirigente (e dovesse perciò riferirgli della richiesta di ferie), né che il ricorrente l'abbia incaricata di riferire al dirigente la richiesta di ferie.

L'addebito relativo all'assenza ingiustificata, dunque, sussiste.

La sanzione (un giorno di sospensione) è proporzionata, essendo corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 3 co. 5 del codice disciplinare, che prevede la sospensione fino a dieci giorni per l'assenza ingiustificata dal servizio.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

-annulla la sanzione prot. 14629;

-condanna il convenuto a pagare al ricorrente la retribuzione relativa ai due giorni di sospensione, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;

-rigetta per il resto il ricorso;

-condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500 per compenso al procuratore ed € 43 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.

Il Giudice

Firmato Da: PIRAGINE FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7abe

COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

Ogg.: Tribunale di Pisa/sez. lavoro. Sentenza n.291/2017. Antonio Arcucci c/ Comune di Pisa (124c2015)

Con atto notificato in data 24/12/2015, il sig. Antonio Arcucci, dipendente del Comune di Pisa con la qualifica di esecutore B3 presso la Direzione DD11 Cultura e turismo Coordinamento interventi del litorale, impugnò due sanzioni disciplinari irrogate dal dirigente ing. M. Aiello costituite dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due nonché, ancora, dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno.

Al ricorrente, infatti, erano stati rivolti due diversi addebiti, e precisamente di non aver curato tempestivamente la liquidazione di una fattura nonché di aver usufruito di un giorno di ferie, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del dirigente.

Il Comune si costituiva in giudizio, rilevando la giustezza nonché la proporzionalità delle sanzioni irrogate rispetto ai fatti contestati.

La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.

Con sentenza n.291/2017, il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso del sig. Arcucci.

Il tribunale ha annullato la sanzione attinente la mancata liquidazione di una fattura da parte del ricorrente, fattura poi liquidata da altro dipendente, avendo ritenuto che dalle prove testimoniali sia emerso che tale compito fosse stabilmente assegnato ad altro dipendente.

Il Giudice adito ha, invece, confermato la legittimità della seconda sanzione (pari ad un giorno di sospensione dal servizio), poiché dalle prove testimoniali è risultato l'iter corretto per potere fruire delle ferie, iter non seguito dal ricorrente, che ha ritenuto di poter usufruire del congedo anche in assenza della necessaria autorizzazione del dirigente.

In proposito il tribunale ha ritenuto la sanzione anche proporzionata rispetto al fatto contestato.

All'accoglimento parziale del ricorso, segue la condanna dell'Ente al pagamento delle spese legali, somma di cui si chiede il riconoscimento.

Il Funzionario p.o.
avv. Gloria Lazzeri

AVV.PATRIZIA VIZZA

Piazza D'Ancona , 5 -TEL.050/579727- FAX 050/579727
56124 PISA PI
E-Mail:avvpatriziavizza@gmail.com

Pisa, 16 Novembre 2017

Egr.Sig.
ARCUCCI Antonio

CF: RCCNTN68A01G702D

Progetto di notula
emesso dall' Avv.Patrizia VIZZA
nata a Cirò (KR) il 29/03/1973
n.codice fiscale: VZZ PRZ 73C69 C725K
numero partita I.V.A.: 0 1 8 2 3 0 4 0 5 0 4

Progetto di notula per competenze e spese per prestazioni professionali svolte nella causa contro Comune di Pisa promossa dal Sig.ARCUCCI Antonio avanti il Tribunale di Pisa.
Liquidazione compenso ai sensi della Sentenza n.291/2017 del 15/11/2017

DESCRIZIONE	
= Compenso:	2.500,00
= Spese Generali 15% :	375,00

	2.875,00
= C.N.P.A.F. 4% su € 2.875,00	115,00

	2.990,00
= IVA 22% su 2.990,00	657,80

	3.647,80
= SNI	43,00

TOTALE NETTO DARE	**3.690,80**

Avv. Patrizia VIZZA

Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie del Sig.ARCUCCI

= BNL PISA

= IBAN IT 95 T 01005 14000000000001326